

Il 16 marzo 2012 in Barcellona PG,  
tra i seguenti signori, Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., Procuratore della Repubblica, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., con la partecipazione del Presidente della sezione penale del Tribunale e del Presidente della Camera Penale di Barcellona P.G.;

PREMESSO

che è comune intendimento regolamentare nel modo più proficuo la celebrazione delle udienze penali, in un'ottica di reciproca collaborazione, per raggiungere obiettivi di efficacia ed efficienza nel settore e per ottimizzare i risultati;

che il protocollo esistente sin dal 19.5.2006, alla luce della pregressa esperienza acquisita nel tempo, necessita di alcune precisazioni per una migliore pratica attuazione; che sono stati acquisiti i dati relativi alle pendenze e alle sopravvenienze, nonché le statistiche inerenti i tempi richiesti per celebrare i dibattimenti; che con il presente protocollo si auspica di migliorare la produttività e la regolamentazione delle udienze, senza tuttavia ridurre gli spazi per il corretto e completo esercizio del diritto di difesa; quanto sopra premesso, da intendersi come parte integrante, si conviene il seguente protocollo:

- 1- L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia di regola alle ore 9,00.
- 2- L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal giudice in modo che di regola non si protragga oltre le 17,30, con una sospensione tra le 13,30 e le 14,00, facendo salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e della camera di consiglio. L'organo giudicante regola la programmazione delle singole udienze in modo da garantire il più possibile il rispetto per tali orari.
- 3- I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in tre fasce orarie: ore 9,00, ore 11,00 ore 14,00. Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia oraria, si intende fatto per le ore 9,00 (ad horas)
- 4- Nel rito monocratico come nel rito collegiale, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto e comunque sottoposto a misura cautelare personale, l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p., alla richiesta di rito abbreviato e a tutte le altre questioni contemplate al successivo capo 8). Per i processi complessi viene di regola stabilito il calendario.
- 5- Il P.M. inserisce nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso alle P.O.: "La persona è citata a comparire per esercitare le facoltà previste dalla legge (costituzione di parte civile), ma sarà sentita come teste in successiva udienza da destinarsi, che sarà comunicata con separato atto".  
La persona offesa, qualora, nonostante l'avviso a non comparire, si presenti all'udienza di prima comparizione ed intenda essere sentita, sarà, ove possibile, escussa se detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o se proveniente da regioni diverse dalla Sicilia. In tale ipotesi il Giudice, di regola, assume la testimonianza della persona offesa dopo la trattazione di tutti gli altri procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.
- 6- Il ruolo di udienza contiene l'elenco dei processi indicati per numero d'ordine all'interno delle singole fasce orarie. Copie del ruolo, in aula, vengono messe a disposizione delle parti, sui banchi. Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula di udienza entro le ore 13.00 del giorno precedente e, al più tardi, entro le ore 8,30 di quello fissato per l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n.334);  
i difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia. Il ruolo deve contenere i dati di identificazione di ogni singolo processo, la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza.
- 7- Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati.
- 8- Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nella effettiva trattazione, si dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede nonché, anche su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi per i quali sussistono nullità, difetti di notificazione o fattispecie processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o difensore intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, maturata prescrizione del reato, richieste di riti alternativi, rinunce all'impugnazione, etc) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio, così da consentire al Giudice di organizzare l'udienza.
- 9- I procedimenti in camera di consiglio verranno fissati all'inizio di ciascuna fascia oraria.
- 10- Nell'ambito di ciascuna fascia oraria ed in deroga all'ordine dei giudizi interno alla fascia oraria fissato dal ruolo, il Giudice tratta con precedenza, di regola, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi i dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che documentino di provenire, per l'udienza, da regioni diverse dalla Regione Sicilia ovvero dipendenti della P.G. con esigenze di servizio.
- 11- Nei processi davanti al G. M. di Lipari, salvo quanto sopra previsto, il Giudice dovrà tenere conto anche delle esigenze dei difensori, testimoni e tutti i soggetti interessati provenienti da altre sedi, così come nella sede centrale e presso la sezione distaccata di Milazzo, nel fissare l'orario dei processi coi difensori, testimoni ed imputati provenienti dalle isole, si terrà conto delle difficoltà correlate al rientro in sede.
- 12- I processi fissati per lo smistamento verranno chiamati nella prima fascia oraria. Nel rinviare i giudizi di istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.  
Per i procedimenti di competenza del Giudice Monocratico provenienti dall'udienza preliminare, sono state già fissate delle apposite udienze.  
L'ufficio di Procura trasmetterà al Presidente della sezione penale ed al Coordinatore dell'Ufficio GIP il calendario trimestrale relativo alla presenza dei sostituti alle udienze collegiali e di detto calendario si terrà conto nella fissazione dei processi davanti al collegio al fine di garantire, ove possibile, che il dibattimento sia seguito dal P.M. titolare del procedimento.
- 13- Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice dell'udienza fissa l'orario tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio.
- 14- Il difensore di turno in aula, per le sostituzioni ex art. 97 4° comma, si presenta puntuale all'inizio della udienza e resta a disposizione in aula. Ove debba allontanarsi per impegni di turno in altre aule, si rende immediatamente reperibile lasciando un recapito di telefono mobile.
- 15- Nell'ambito dell'ultima fascia oraria il Giudice tratta con precedenza i processi per i quali è necessaria la presenza del difensore ex art. 97 4° comma.
- 16- E' obbligo per i difensori indossare la toga tranne che per i procedimenti in camera di consiglio.
- 17- Ove l'assenza giustificata del magistrato titolare sia certa con largo anticipo, l'ufficio ne dà notizia in tempo utile senza formalità al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine. Fermo quanto previsto al capo 8, il Difensore che richiede il rinvio del procedimento per impedimento o la posticipazione ad horas dello stesso informa senza ritardo gli altri Difensori interessati al medesimo procedimento.
- 18- Il difensore d'ufficio che non si presenti senza giustificato motivo ed il difensore di turno per le sostituzioni, che non si renda reperibile, nonché il difensore di fiducia che violi il presente protocollo, saranno passibili di procedimento disciplinare.
- 19- Nello spirito di collaborazione tra Magistrati e difensori dovrà essere assicurata la concreta possibilità, agli avvocati, di esercizio delle facoltà di cui all'art.466 cpp.
- 20- Ogni due anni il Presidente del Tribunale, dopo le opportune consultazioni con il Consiglio dell'Ordine Forense e con la Camera Penale, potrà indire un incontro al fine di raccogliere osservazioni e proposte migliorative.
- 21- Entrata in vigore. Le disposizioni del presente protocollo si applicano dal 02 aprile 2012.

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale  
*Dott.ssa Maria Tindara Celi*

Il Presidente della Camera Penale di Barcellona PG  
*Avv. Giuseppe Lo Presti*

Il Presidente del Tribunale  
*Dott. Michele Galluccio*

Il Procuratore della Repubblica  
*Dott. Salvatore De Luca*

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
*Avv. Francesco Russo*